Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 14

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 19 gennaio 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale » 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni „ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1942

LEGGE 12 gennaio 1942-XX, n. 1 (*Raccolta* 1942).

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1941-42 ed altri provvedimenti di carattere finanziario . . . . Pag. 209

REGIO DECRETO 20 novembre 1941-XX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Imbrecciata Altura » nel bacino del Volturno . . . . Pag. 217

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1942-XX.

Divieto di fabbricazione e di vendita di alcuni articoli di vetro e di ceramica . . . . Pag. 218

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1942-XX.

Protezione temporanea alle invenzioni che figureranno nella 1ª Mostra delle conserve alimentari che si terrà a Parma dal 14 al 30 giugno 1942-XX . . . . . Pag. 218

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1942-XX.

Protezione temporanea alle invenzioni che figureranno nella XXIII Fiera di Padova che si terrà a Padova dal 6 al 21 giugno 1942-XX . . . . Pag. 219

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:

Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 219

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . Pag. 219

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Comunicato concernente il prezzo delle uova fresche nazionali . . . . Pag. 220

Disposizioni sul prezzo e sulla maggiorazione mensile per la stagionatura dei formaggi grana . . . . Pag. 220

Ministero dell'interno: Cambiamento di cognome. Pag. 221

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito:

Sostituzione di due membri del Comitato di sorveglianza della Cooperativa agricola fra i reduci di guerra « Giosuè Borsi » di San Giuseppe Iato, in liquidazione, con sede in San Giuseppe Iato (Palermo) . . . . . . Pag. 221

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di San Costantino Albanese (Potenza), Gubbio (Perugia), Torre San Patrizio (Ascoli Piceno) e Gonnosfanadiga (Cagliari) . . . . Pag. 221

CONCORSI

Ministero della marina: Concorso a dieci posti di agente nel ruolo organico del personale subalterno addetto al Servizio dei fari e del segnalamento marittimo. Pag. 221

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 gennaio 1942-XX, n. 1 (*Raccolta* 1942).

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1941-42 ed altri provvedimenti di carattere finanziario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1941-42 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa italiana, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste, delle corporazioni e della cultura popolare per l'esercizio finanziario 1941-42 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*.

Art. 3.

Nei bilanci del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, dell'Azienda autonoma statale della strada, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi e della Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'esercizio finanziario 1941-42 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*.

Art. 4.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni entro i seguenti importi, per fronteggiare le occorrenze sottosegnate:

L. 300.000 per l'ultimazione dei lavori relativi alla costruzione della nuova sede del Regio Istituto agronomico per l'Africa Italiana;

L. 180.000 per l'installazione degli ascensori nella nuova sede del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra;

L. 100.000 per l'impianto di parafulmini sugli edifici pubblici nei quali sono custodite o ricoverate opere d'arte.

Art. 5.

E' aumentata di ulteriori L. 7.695.000 la spesa autorizzata con l'art. 4 della legge 5 maggio 1941-XIX, n. 456, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1941-42, per provvedere al completamento di opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito.

Art. 6.

Il limite per l'emissione degli ordini di accreditamento previsto dall'art. 5 del R. decreto-legge 23 gennaio 1933-XI, n. 14, convertito nella legge 3 aprile 1933-XI, n. 320, per il pagamento delle spese riguardanti restituzioni di imposte o tasse indebitamente percette e restituzione di diritti su prodotti che si esportano è elevato a L. 5 milioni.

Art. 7.

A modificazione dell'art. 12 del R. decreto-legge 19 maggio 1941-XIX, n. 413, convertito nella legge 14 settembre 1941-XIX, n. 1114, le somme delle quali, in seguito agli accertamenti compiuti dall'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, il Tesoro dello Stato è risultato debitore verso una parte delle Casse rurali ed artigiane operanti nei territori degli accordi italo-germanici del 21 ottobre 1939-XVII, in quanto il residuo importo della garanzia statale è risultato nei riguardi di tali Casse eccedente l'ammontare delle anticipazioni loro concesse a valere su detta garanzia, s'intendono conguagliate con le somme di cui le rimanenti Casse sono risultate invece debitrici in quanto l'importo residuo delle anticipazioni loro concesse è emerso eccedente il residuo ammontare della garanzia stessa.

Alla regolazione tra Casse creditrici e Casse debitrici delle rispettive posizioni sarà provveduto direttamente, all'infuori di ogni intervento da parte sia dell'Ente nazionale per le Tre Venezie che del Tesoro dello Stato il quale, nei confronti delle Casse medesime, nulla avrà più da pretendere nè da corrispondere per i titoli sopra indicati.

Art. 8.

La somma annua di L. 42.000.000 autorizzata con l'art. 1 del R. decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1492, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2286, per la corresponsione di premi di nuzialità e natalità, è aumentata per l'esercizio finanziario 1941-42 di ulteriori L. 60.000.000.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

E' autorizzata l'inscrizione della somma di L. 2 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1941-42, per la sistemazione e l'arredamento della sede della Regia Legazione d'Italia in Zagabria.

Per l'erogazione della somma suddetta è data facoltà di derogare alle disposizioni vigenti in materia di forniture e contratti stipulati da pubbliche Amministrazioni.

Art. 10.

E' autorizzata una ulteriore partecipazione dello Stato al capitale azionario della Società anonima nazionale « Cogne » fino alla concorrenza della somma di L. 150.000.000, da ripartire in egual misura negli esercizi finanziari 1941-42 e 1942-43.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

Art. 11.

E' autorizzata l'ulteriore spesa di L. 50.000.000 da erogare a titolo di anticipazione al Governo albanese per la costruzione di caserme pei Reali carabinieri in quel territorio.

Il Ministro per le finanze provvederà con propri decreti alla inscrizione della somma suddetta negli stati di previsione della spesa del Ministero della guerra, in ragione di L. 20.000.000 in ciascuno degli esercizi 1942-43 e 1943-44 e di L. 10.000.000 in quello 1944-45.

Art. 12.

Per la costruzione in Salsomaggiore di uno stabilimento chimico-industriale per la produzione della jodina e del bromo è autorizzata la spesa di L. 4.000.000 da stanziare nello stato di previsione del Ministero delle finanze in ragione di L. 2.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1941-42 e 1942-43.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.

Salvo quanto stabilito ai sensi dei commi secondo e terzo dell'art. 5 del R. decreto-legge 20 gennaio 1941-XIX, n. 32, gli acconti previsti dall'articolo me-

desimo potranno anche essere corrisposti, alle società e ditte che direttamente importano in Italia oli minerali grezzi e prodotti petroliferi, in misura non superiore ai tre quarti del presunto importo che sarà determinato dall'Ufficio combustibili liquidi presso il Ministero delle corporazioni, ferma la presentazione dei rendiconti per la liquidazione definitiva.

Art. 14.

E' autorizzata l'inscrizione negli stati di previsione dei seguenti Ministeri per l'esercizio finanziario 1941-42 delle somme occorrenti per fronteggiare le esigenze sottoindicate:

Ministero delle finanze:

L. 400.000 per l'acquisto di alcuni corpi di fabbrica in Palermo, adiacenti al palazzo Pandolfina, per la Regia guardia di finanza;

L. 580.000 per il funzionamento del Tribunale speciale per la Dalmazia;

L. 3.000.000 quale quota di partecipazione dello Stato all'aumento del capitale azionario della Società anonima Ente Nazionale Industrie Cinematografiche (E.N.I.C.) per i fini di cui alla legge 30 novembre 1939-XVIII, n. 2101;

L. 950.000 per i cimiteri di guerra e per la sistemazione di salme dei caduti in guerra;

L. 2.330.370 per la costruzione del nuovo campo di tiro a segno in Torino, in aggiunta all'assegnazione di cui all'art. 4 della legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 660, ed in relazione al provento della cessione del vecchio campo del Martinetto.

Ministero di grazia e giustizia:

L. 1.557.000 per il funzionamento degli uffici giudiziari e dei servizi carcerari nel territorio della Dalmazia.

Ministero dell'educazione nazionale:

L. 27.000.000 per occorrenze relative all'istruzione elementare, media e superiore nei territori della Dalmazia, nella provincia di Lubiana ed in quelli annessi alla provincia di Fiume.

Ministero dell'interno:

L. 82.000.000 da erogare a favore dell'Opera nazionale maternità ed infanzia e destinate per lire 70.000.000 allo sviluppo e alla sistemazione dei servizi dell'Ente e per L. 12.000.000 all'attività assistenziale da svolgere dall'Ente medesimo nei territori annessi.

Ministero delle comunicazioni:

L. 3.500.000 per ulteriori occorrenze relative all'impianto del magazzino di mobilitazione per la forza in congedo della Milizia nazionale portuaria ai sensi dell'art. 56 del regolamento approvato col R. decreto 13 luglio 1939-XVII, n. 1354.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

TABELLA *A*.

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1941-42.

a) *In aumento*:

Cap. n. 114. — Proventi e ricuperi per lavorazioni eseguite dalla Regia Zecca per conto dei Ministeri, ecc.	L.	800.000 —
Cap. n. 140. — Rimborso, da Aziende autonome, delle spese di ogni genere, sostenute per loro conto dal Provveditorato generale dello Stato	»	355.000 —
Cap. n. 141. — Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nello stato di previsione del Ministero delle finanze	»	110.000 —
Cap. n. 142. — Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia	»	1.000.000 —
Cap. n. 153. — Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nello stato di previsione del Ministero delle corporazioni	»	300.000 —
Cap. n. 379. — Rifusione delle somme anticipate dai Ministeri della guerra, della marina, dell'aeronautica e dell'Africa italiana per provvedere alle momentanee deficienze di cassa dei Corpi, istituti, stabilimenti militari, ecc.	»	50.000.000 —
Cap. n. 387. — Somma da versarsi dal fondo per il credito ai dipendenti dello Stato per far fronte alle spese di amministrazione riguardanti il fondo stesso	»	41.000 —
Totale degli aumenti	L.	52.606.000 —

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 118. — Rimborso dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici della spesa per interessi sulle somme ad essa somministrate, ecc.	L.	3.040.000,01
Cap. n. 189 (*modificata la denominazione*). — Somme da versarsi dall'Azienda autonoma statale della strada per avanzi risultanti dalla gestione delle autostrade	»	122.000 —
Cap. n. 331. — Rimborso dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici della spesa per l'ammortamento delle somme somministrate, ecc.	»	1.355.087,60
Totale delle diminuzioni	L.	4.517.087,61

c) *Modifica di denominazione*:

Cap. n. 197. — Provento della vendita dei sieri e vaccini, delle analisi e dei controlli compiuti dai laboratori dell'Istituto di sanità pubblica, della vendita dei disinfettanti e delle pubblicazioni eseguite a cura della Direzione generale della sanità pubblica; prodotto del diritto di costituto sanitario di cui all'art. 4 della legge 16 luglio 1916, n. 947 e del diritto di patente sanitaria previsto dall'art. 30 della legge 23 luglio 1896, n. 318; rimborso delle spese per il controllo dei sieri, vaccini e dei prodotti biologici adoperati per uso terapeutico, ai sensi degli articoli 180 e 182 del testo unico 27 luglio 1934-XII, n. 1265 e degli schermi per radiologia, radiografici e radioscopici ai sensi dell'art. 11 del R. decreto 28 gennaio 1935-XIII, n. 145.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

TABELLA B.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1941-42.

MINISTERO DELLE FINANZE

a) *In aumento:*

Capitolo		Importo
Cap. n. 39. — Assegni, ecc. al personale dei Gabinetti ecc. (Presidenza del Consiglio dei Ministri)	L.	40.000
Cap. n. 41. — Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri	»	205.000
Cap. n. 54. — Assegno all'Istituto centrale di statistica del Regno, ecc.	»	8.733.000
Cap. n. 60. — Premi di operosità, ecc. (Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra)	»	200.000
Cap. n. 65. — Contributo dello Stato nelle spese di funzionamento del Consiglio nazionale delle ricerche, ecc.	»	820.000
Cap. n. 71. — Contributo nelle spese per il funzionamento, ecc. (Commissariato migrazioni e colonizzazione)	»	1.000.000
Cap. n. 80-*bis* (*di nuova istituzione*). — Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Commissariato generale per la pesca)	»	3.000
Cap. n. 116. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc. (Consiglio di Stato)	»	49.500
Cap. n. 118. — Sussidi al personale in attività di servizio, ecc. (Consiglio di Stato)	»	4.000
Cap. n. 123. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. (Corte dei conti - Servizi metropolitani)	»	50.000
Cap. n. 124. — Indennità per missioni, ecc.	»	60.000
Cap. n. 150. — Spese per il normale funzionamento della biblioteca del Ministero	»	30.000
Cap. n. 165. — Compensi ad estranei all'Amministrazione, ecc.	»	100.000
Cap. n. 167. — Sussidi al personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione finanziaria, ecc.	»	300.000
Cap. n. 171. — Spese casuali	»	60.000
Cap. n. 173. — Retribuzioni ai giornalieri degli uffici provinciali del tesoro, ecc.	»	2.300.000
Cap. n. 176. — Indennità di missione pei servizi del Tesoro all'interno, ecc.	»	40.000
Cap. n. 187. — Spese generali d'esercizio della Zecca, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 194. — Spese d'ufficio, ecc. fornitura e manutenzione di macchine, di mobili, ecc.	»	30.000
Cap. n. 195. — Spese per forniture di carta, ecc.	»	50.000.000
Cap. n. 226. — Assegni fissi per spese d'ufficio (Regia guardia di finanza)	»	300.000
Cap. n. 279-*bis* (*di nuova istituzione*). — Fitto di locali - *Canali Cavour* (spese fisse)	»	47.500
Cap. n. 289. — Stipendi ed assegni al personale addetto alle proprietà immobiliari del demanio	»	200.000
Cap. n. 295. — Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria delle proprietà demaniali, ecc.	»	550.000
Cap. n. 298. — Somme da corrispondere al personale degli Uffici distrettuali delle imposte dirette, per diritti di scritturazione, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 300. — Compensi e spese per i messi notificatori, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 301. — Spese per il funzionamento della Commissione centrale per le imposte dirette, ecc.	»	400.000
Cap. n. 305. — Indennità di missione e di trasloco nell'interesse del servizio delle imposte dirette, ecc.	»	800.000
Cap. n. 307. — Assegni fissi per spese di ufficio degli organi dell'Amministrazione esterna (Imposte dirette)	»	600.000
Cap. n. 318. — Indennità di tramutamento al personale civile dell'Amministrazione esterna delle dogane	»	1.300.000
Cap. n. 321. — Assegni fissi per spese d'ufficio degli organi dell'Amministrazione esterna delle dogane, ecc.	L.	400.000
Cap. n. 340-*bis*. — Indennità di soggiorno al personale civile dell'Amministrazione esterna delle dogane, ecc. distaccato in Albania	»	100.000
Cap. n. 368. — Concorso dello Stato nel pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui, ecc. per riparare i danni causati da pubbliche calamità	»	450.000
Cap. n. 416. — Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, ecc.	»	850.000
Cap. n. 431-XIX (*di nuova istituzione*). — Spese per il funzionamento del Tribunale speciale per la Dalmazia	»	580.000
Cap. n. 438. — Pensioni ed assegni di guerra, ecc. per eventi bellici posteriori al 10 giugno 1940-XVIII	»	40.000.000
Cap. n. 441. — Indennità di licenziamento agli avventizi che cessano dal servizio, ecc.	»	30.000
Cap. n. 446-*bis*. — Assegnazione straordinaria per i provvedimenti previsti dall'art. 336 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383	»	15.000.000
Cap. n. 510-*septies* (*di nuova istituzione*). — Partecipazione dello Stato all'aumento del capitale della Società anonima Ente nazionale per le industrie cinematografiche (E.N.I.C.) per i fini di cui alla legge 30 novembre 1939-XVIII, n. 2101	»	8.000.000
Cap. n. 529. — Spese di liti - Indennità di viaggio e di soggiorno, ecc. (Spese per il servizio del credito ai dipendenti dello Stato)	»	41.000
Cap. n. 566 (*aggiunto - in conto competenza*). — Somma da rimborsare all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per i trasporti effettuati in dipendenza del rimpatrio di cittadini germanici ed allogeni altoatesini, ecc.	»	958
Cap. n. 574 (*aggiunto - in conto competenza*). — Assegnazioni straordinarie per l'impianto e la manutenzione dei campi di tiro a segno, ecc.	»	2.330.370
Cap. n. 575 (*aggiunto - in conto competenza- modificata la denominazione*). — Spese per i cimiteri di guerra e per la sistemazione delle salme dei caduti (legge 12 giugno 1931-IX, n. 877 e successive modificazioni)	»	950.000
Cap. n. 576 (*aggiunto - in conto competenza*). — Premi di operosità e di rendimento al personale del Commissariato straordinario per le onoranze ai caduti in guerra	»	45.000
Cap. n. 577 (*aggiunto - in conto competenza*). — Somma da erogare per l'applicazione al personale della Milizia, ecc. del trattamento stabilito dal R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 596 (*aggiunto - in conto competenza*). — Retribuzioni al personale non di ruolo temporaneamente assunto per i lavori inerenti alla confisca, ecc. dei beni dei sudditi nemici, ecc.	»	350.000
Cap. n. 630 (*aggiunto - in conto competenza*). — Acquisti eventuali di stabili e terreni	»	400.000
Cap. n. 648 (*aggiunto - in conto competenza*). — Spese e premi per la ricerca di materia imponibile, ecc.	»	400.000
Cap. n. 689 (*aggiunto - in conto competenza*). — Spesa per l'acquisto di azioni di Società proprietarie di ferrovie secondarie nelle nuove provincie	»	150.000
Totale	L.	132.299.328

b) *Modifiche di denominazioni:*

Cap. n. 340. — Indennità di tramutamento ed indennità di viaggio e di soggiorno per missioni nell'interesse del servizio compiute dal personale albanese - Indennità ai sottufficiali della Regia guardia di finanza per la reggenza di piccole dogane.

Cap. n. 344. — Indennità agli impiegati ed agenti doganali, in servizio nelle dogane albanesi per servizi notturni disagiati e di confine e per protrazione di orario ordinata nell'interesse del servizio.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

a) *In aumento*:

Cap. n. 5. — Assegni, ecc. per gli addetti ai Gabinetti . . . . L. 20.000

Cap. n. 9. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. . . . . » 170.000

Cap. n. 22. — Assegni per spese d'ufficio agli uffici giudiziari, ecc. . . . . » 59.000

Cap. n. 22-*bis* (*di nuova istituzione*). — Assegni per spese d'ufficio agli uffici giudiziari della Dalmazia (art. 7 del R. decreto 7 giugno 1941-XIX, n. 453) . . . . » 177.000

Cap. n. 31. — Spese di giustizia nei procedimenti penali e in quelli civili con ammissione al gratuito patrocinio, ecc. . . . . » 35.000

Cap. n. 31-*bis* (*di nuova istituzione*). — Spese di giustizia nei procedimenti penali ed in quelli civili con ammissione al gratuito patrocinio; indennità e trasferte a funzionari, periti, testimoni, custodi, ecc. per l'accertamento dei reati e dei colpevoli nel territorio della Dalmazia (art. 7 del R. decreto 7 giugno 1941-XIX, n. 453) . . . . » 105.000

Cap. n. 35. — Premi di rendimento ai magistrati, ecc. addetti al servizio dei fallimenti, ecc. » 583.000

Cap. n. 39. — Premi di operosità e di rendimento da corrispondere al personale addetto ai servizi relativi ai revisori dei conti, ecc. . » 60.000

Cap. n. 39-*bis*. — Spese per i servizi relativi agli inscritti negli elenchi speciali previsti dalla legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1054, ecc. . . » 23.000

Cap. n. 39-*ter*. — Premi di operosità e di rendimento al personale addetto ai servizi relativi alla compilazione degli elenchi speciali previsti dalla legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1054, ecc. . » 58.000

Cap. n. 40. — Spese per gli esperti e per i periti nei procedimenti, ecc. . . . . . . » 1.000.000

Cap. n. 41. — Rimborso ai Comuni delle spese per gli uffici giudiziari, ecc. . . . . . » 225.000

Cap. n. 41-*bis* (*di nuova istituzione*). — Affitto, manutenzione, arredamento, riscaldamento, illuminazione ed altre spese per i locali degli uffici giudiziari della Dalmazia (art. 7 del R. decreto 7 giugno 1941-XIX, n. 453) . . . . » 675.000

Cap. n. 47. — Mantenimento e trasporto dei detenuti, ecc. . . . . » 200.000

Cap. n. 47-*bis* (*di nuova istituzione*). — Mantenimento e trasporto dei detenuti e degli internati negli istituti di prevenzione e di pena; provviste e servizi di ogni genere, compresa la manutenzione ordinaria dei fabbricati occorrente agli istituti medesimi; trasporti dei corpi di reato; provvista e manutenzione di vetture e di carrozze ferroviarie cellulare nel territorio della Dalmazia (art. 7 del R. decreto 7 giugno 1941-XIX, n. 453) . . . . » 600.000

Cap. n. 53. — Assegno personale a titolo di differenza fra pensione e stipendio, ecc. . . » 20.000

Totale degli aumenti . . . L. 4.010.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 25. — Indennità fisse ai componenti il Tribunale superiore delle acque, ecc. . . L. 20.000

Cap. n. 38. — Spese per i servizi relativi ai revisori dei conti, ecc. . . . . . . » 563.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 583.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

a) *In aumento*:

Cap. n. 32. — Congressi, conferenze, esposizioni, ecc. . . . . L. 600.000

Cap. n. 38. — Sedi diplomatiche e consolari all'estero - Manutenzione, miglioramento e arredamento di stabili, ecc. . . . . . . » 2.000.000

Cap. n. 119 (*aggiunto, in conto competenza*). — Premi di operosità, ecc. al personale addetto agli uffici e servizi della Commissione permanente per il rimpatrio degli italiani all'estero . L. 80.000

Totale degli aumenti . . . L. 2.680.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 98-*bis*. — Spese per il rimpatrio degli italiani all'estero, ecc. . . . . . L. 80.000

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

a) *In aumento*:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo e a contratto dell'Amministrazione dell'Africa Italiana, ecc. L. 3.815.000

Cap. n. 5. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. . . . . » 425.000

Totale degli aumenti . . . L. 4.240.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 34. — Fondo a disposizione del Ministero per provvedere a nuove o maggiori spese civili e militari nell'Africa italiana, ecc. . . L. 425.000

Cap. n. 37-*bis*. — Spese civili del Governo generale dell'Africa Orientale Italiana non connesse allo stato di guerra da sostenersi nel Regno, ecc. . . . . » 3.815.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 4.240.000

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

a) *In aumento*:

Cap. n. 1-*bis* (*di nuova istituzione*). — Retribuzione, aggiunta di famiglia ed altri assegni di carattere continuativo al personale non di ruolo assunto in servizio presso l'Amministrazione centrale ai sensi del R. decreto 6 febbraio 1941-XIX, n. 180 . . . . L. 378.000

Cap. n. 5. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc. . . . . . . » 10.000

Cap. n. 6. — Indennità e spese per ispezioni, ecc. . . . . » 190.000

Cap. n. 7. — Indennità e diarie a membri di consigli, ecc. . . . . » 1.600.000

Cap n. 10. — Spese per le assicurazioni sociali obbligatorie . . . . » 1.290.000

Cap. n. 12. — Affitto di locali per i servizi dipendenti - Trasporti, provviste di oggetti di cancelleria, ecc. per le Commissioni, ecc. . . » 40.000

Cap. n. 14. — Spese casuali . . . . . » 60.000

Cap. n. 21. — Spese d'ufficio e di cancelleria e per trasporti e facchinaggi che fanno carico ai Regi provveditorati agli studi, ecc. . . » 400.000

Cap. n. 79. — Assegni fissi, sussidi e contributi ad istituti di educazione . . . . . . » 838.000

Cap. n. 87. — Contributi e sussidi per il mantenimento di Regie scuole e di Regi istituti tecnici agrari, ecc. . . . . » 137.012

Cap. n. 94. — Contributi e sussidi per il mantenimento di Regi istituti tecnici industriali, ecc. . . . . » 2.022.618

Cap. n. 101. — Regi istituti tecnici nautici - Contributi, ecc. . . . . » 72.300

Cap. n. 138. — Edizioni nazionali, ecc. Concorsi a premi fra i presidi e professori di scuole degli ordini medio e superiore, ecc. . . . . » 4.000

Cap. n. 155. — Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti, ecc. . . . . » 1.100

Cap. n. 170. — Spese per fitti di locali, di ufficio, ecc. (Arti) . . . . » 30.000

Cap. n. 194-*bis* (*di nuova istituzione*). — Somma da corrispondere alle Università ed ai Regi Istituti Universitari in corrispettivo delle tasse e sopratasse non riscosse per effetto della dispensa concessa agli studenti appartenenti a famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 224 . . . . » 8.090.620

Cap. n. 204-*ter* (*modificata la denominazione*). — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni al personale dei Regi provveditorati agli studi di Spalato e di Cattaro e del Commissariato scolastico di Lubiana; al personale ispettivo, direttivo ed insegnante delle scuole dell'ordine elementare e del doposcuola nei territori della Dalmazia, della provincia di Lubiana ed in quelli annessi alla provincia di Fiume . . . . L. 3.000.000

Cap. n. 204-*quater* (*modificata la denominazione*). — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni al personale delle scuole degli ordini medio e superiore nei territori della Dalmazia, della provincia di Lubiana ed in quelli annessi alla provincia di Fiume . . . . » 4.000.000

Capitolo n. 204-*quinquies* (*modificata la denominazione*). — Spese per l'affitto, la manutenzione e l'arredamento dei locali, per il materiale didattico ed altre relative al funzionamento delle scuole degli ordini medio e superiore nei territori della Dalmazia, della provincia di Lubiana ed in quelli annessi alla provincia di Fiume » 1.500.000

Cap. n. 204-*sexies*. — Indennità per il servizio di vigilanza delle scuole dell'ordine elementare nei territori della Dalmazia, della provincia di Lubiana ed in quelli annessi alla provincia di Fiume - Indennità di missione e di trasferimento al personale, ecc. dei Provveditorati agli studi di Spalato e di Cattaro e del Commissariato scolastico di Lubiana . . . . . . » 6.500.000

Cap. n. 204-*septies* (*di nuova istituzione*). — Spese di ufficio dei Regi provveditorati agli studi di Spalato e di Cattaro, del Commissariato scolastico di Lubiana e degli Ispettorati scolastici e delle Direzioni didattiche nei territori della Dalmazia, della provincia di Lubiana ed in quelli annessi alla provincia di Fiume - Spese per l'affitto, la manutenzione e l'arredamento dei locali, per il materiale didattico ed altre di funzionamento, comprese quelle per l'assistenza scolastica, delle scuole dell'ordine elementare nei territori predetti . . . . » 12.000.000

Cap. n. 205 (*aggiunto - in conto competenza*). Saldo degli impegni riguardanti le spese, ecc. degli esercizi finanziari anteriori a quello 1941-1942 . . . . » 516.055

Totale degli aumenti . . . L. 37.679.705

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 46. — Fondo destinato alle spese per il funzionamento delle scuole e dei corsi di cui all'articolo 85 del testo unico approvato col Regio decreto 5 febbraio 1928-VI, n. 577 . . . L. 620.000

Cap. n. 49. — Spese per i servizi amministrativi e commissioni relative, ecc. (Scuole rurali) . . . . » 200.000

Cap. n. 55. — Premi ai presidi ed agli insegnanti incaricati della direzione, ecc. . . » 100.000

Cap. n. 59. — Spese per l'acquisto e la conservazione del materiale didattico, ecc. . . » 50.000

Cap. n. 81. — Posti gratuiti e semigratuiti nei convitti nazionali, ecc. . . . . . » 150.000

Cap. n. 97. — Contributi e sussidi per il mantenimento di Regi istituti tecnici commerciali, ecc. . . . . » 116.000

Cap. n. 105. — Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale, ecc. . . » 200.000

Cap. n. 106. — Spese per le esercitazioni pratiche, ecc. nei Regi corsi di avviamento professionale, ecc. . . . . » 50.000

Cap. n. 107. — Affitto, ecc. di terreni per le esercitazioni agrarie, ecc. . . . . . » 40.000

Cap. n. 126. — Biblioteche governative, ecc. - Spese per gli uffici, ecc. . . . . . . » 4.000

Cap. n. 145. — Contributi ordinari e straordinari per istituzione e mantenimento di scuole e di istituti d'arte, ecc. . . . . . » 130.000

Cap. n. 163. — Soprintendenze alle antichità, ai monumenti, ecc. . . . . » 132.500

Cap. n. 178-*bis*. — Retribuzioni e compensi per le esercitazioni di lavoro - Contributi e sussidi, ecc. . . . . L. 250.000

Cap. n. 226 (*aggiunto - in conto competenza*). — Assegnazione straordinaria per spese relative alla protezione antiaerea di opere di interesse artistico e bibliografico, ecc. . . . . . » 100.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 2.142.500

MINISTERO DELL'INTERNO

In aumento:

Cap. n. 11. — Assegni fissi per spese d'ufficio, ecc. . . . . L. 60.000

Cap. n. 13. — Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni, ecc. . . . . . » 2.550.000

Cap. n. 14. — Acquisto, funzionamento, manutenzione e noleggio delle biciclette per gli uffici di pubblica sicurezza, ecc. . . . . . » 2.000.000

Cap. n. 16. — Consigli e Commissioni - Spese relative . . . . » 30.000

Cap. n. 18. — Spese per propaganda d'italianità . . . . » 75.000

Cap. n. 19. — Acquisto e rilegatura di libri, ecc. . . . . » 10.000

Cap. n 31. — Assegni fissi agli stabilimenti diversi di pubblica beneficenza, ecc. - Sussidi e contributi per provvidenze eccezionali . . » 35.000.000

Cap. n. 34. — Mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti, ecc. . . . . » 300.000

Cap. n. 37. — Funzionamento delle scuole di paleografia diplomatica, ecc. . . . . » 5.000

Cap. n. 65 — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Premio di arruolamento, ecc. . » 1.000.000

Cap. n. 66 (*modificata la denominazione*). — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Armamento - Vestiario - Risarcimento danni al vestiario - Medaglie al merito di servizio - Spese per la prima fornitura di divise - Armi e buffetterie a funzionari di pubblica sicurezza addetti in qualità di ufficiali all'inquadramento di reparti agenti in divisa . . . . . » 10.000.000

Cap. n. 69. — Spesa per il funzionamento della scuola tecnica di polizia, ecc. . . . » 250.000

Cap. n. 70. — Spese per trasferte ai funzionari di pubblica sicurezza, ecc. . . . . » 2.000.000

Cap. n. 71. — Acquisto e mantenimento di cavalli per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, ecc. . . . . » 150.000

Cap. n. 72. — Spese pel servizio sanitario degli agenti di pubblica sicurezza, ecc. . . » 100.000

Cap. n. 75 — Casermaggio pei Reali carabinieri, ecc. . . . . » 4.000.000

Cap. n. 77. — Trasporto di carabinieri di scorta a vetture postali, ecc. . . . . . » 20.000

Cap. n. 78. — Indennità di via e trasporto d'indigenti, ecc. . . . . » 600.000

Cap. n. 81. — Spese per servizi speciali di pubblica sicurezza, ecc. . . . . . . » 2.500.000

Cap. n. 82. — Spese per l'impiego della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale in servizi di speciale importanza . . . . . » 1.000.000

Cap. n. 83. — Spese per i confinati di polizia, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 86. — Spese per il servizio di pubblica sicurezza di frontiera . . . . . » 20.000.000

Cap. n. 87. — Spese per il servizio di investigazione politica . . . . » 1.350.000

Cap. n. 98-*ter* (*di nuova istituzione*). — Assegnazione straordinaria all'Opera Nazionale Maternità ed Infanzia per il potenziamento dei propri servizi e per le attività assistenziali da svolgere nei territori annessi . . . . . » 82.000.000

Cap. n. 105-*decies* (*di nuova istituzione*). — Spese per l'impianto ed il funzionamento degli uffici di mobilitazione civile istituiti ai sensi dell'art. 12 della legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415 . . . . » 500.000

Cap. n. 125 (*aggiunto, in conto competenza - modificata la denominazione*). — Spese per l'impianto ed il funzionamento degli uffici notizie alle famiglie dei militari chiamati alle armi . . . . L. 500.000

Totale . . . L. 167.000.000

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

a) *In aumento*:

Cap. n. 19. — Spese casuali . . . . L. 50.000
Cap. n. 22. — Genio civile - Spese d'ufficio » 300.000
Cap. n. 26. — Spese per il controllo delle derivazioni, ecc. . . . . » 340.000
Cap. n. 53. — Contributo all'Azienda autonoma statale della strada, ecc. . . . . » 3.970.000
Cap. n. 67. — Spese eventuali di carattere straordinario degli uffici dipendenti . . . . » 400.000
Cap. n. 94. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. . . . . » 100.000

Totale degli aumenti . . . L. 5.160.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 6. — Personale di ruolo, ecc. indennità di trasferta, ecc. . . . . L. 50.000
Cap. n. 59. — Indennità di trasferta in dipendenza delle opere straordinarie, ecc. . . » 500.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 550.000

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

In aumento:

Cap. n. 2. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti (Marina mercantile) . . . . L. 50.000
Cap. n. 37. — Indennità, assegni e spese di viaggio ecc. (Milizia portuaria) . . . » 50.000
Cap. n. 38. — Servizio del vestiario, ecc. (Milizia portuaria) . . . . » 600.000
Cap. n. 39. — Spese per educazione fisica, ecc. (Milizia portuaria) . . . . » 200.000
Cap. n. 40. — Manutenzione ordinaria dei fabbricati in uso della Milizia nazionale portuaria, ecc. . . . . » 250.000
Cap. n. 41. — Spese per l'acquisto ed il funzionamento di automezzi, ecc. (Milizia portuaria) » 400.000
Cap. n. 111 (*aggiunto - in conto competenza*). — Spese per l'acquisto di materiali di casermaggio, ecc. ed altre occorrenti per l'impianto del magazzino di mobilitazione per la forza in congedo della Milizia nazionale portuaria, ecc. » 3.500.000

Totale . . . L. 5.050.000

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 9. — Sussidi ai militari ed al personali in attività di servizio, ecc. . . . . L. 1.000.000
Cap. n. 44. — Spese per il Dopolavoro, ecc. » 100.000
Cap. n. 47. — Spese per risarcimento di danni, ecc. . . . . » 2.000.000
Cap. n. 59. — Premi per invenzioni, ecc. » 8.500

Totale degli aumenti . . . L. 3.108.500

b) *In diminuzione*:

Capitolo n. 37. — Servizi di artiglieria - Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, ecc. . . . . L. 100.000
Cap. n. 41. — Servizio chimico militare - Spese per studi, ecc. . . . . » 8.500

Totale delle diminuzioni . . . L. 108.500

MINISTERO DELLA MARINA

a) *In aumento*:

Cap. n. 10. — Sussidi ad impiegati, ecc. . L. 25.000
Cap. n. 12. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc. . . . . » 1.610.000
Cap. n. 14. — Sovvenzioni ad istituti, associazioni, ecc. . . . . » 10.000
Cap. n. 37. — Indennità di missione e di tramutamento, ecc. . . . . » 400.000
Cap. n. 80. — Fondo scorta per le Regie navi e per i Corpi e gli Enti a terra della Regia marina, ecc. . . . . » 50.000.000

Totale degli aumenti . . . L. 52.045.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 58. — Acquisti ed impianti di macchinari, ecc. . . . . L. 10.000
Cap. n. 64 (*modificata la denominazione*). — Personale avventizio - Retribuzioni, aggiunta di famiglia e assegni personali - Assicurazioni obbligatorie - Indennità di licenziamento . . » 2.035.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 2.045.000

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

In aumento:

Cap. n. 6 — Sussidi al personale militare e civile, ecc. . . . . L. 120.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

a) *In aumento*:

Cap. n. 2. — Retribuzioni al personale non di ruolo, ecc. . . . . L. 1.860.000
Cap. n. 5. — Premi di operosità, ecc. agli impiegati, ecc. . . . . » 70.000
Cap. n. 13. — Spese casuali . . . . » 10.000
Cap. n. 53. — Spese per il funzionamento delle scuole della Milizia, spese d'ufficio, ecc. » 135.900
Cap. n. 63. — Indennità, ecc. per missioni, ecc. in dipendenza delle opere straordinarie di bonifica integrale . . . . » 100.000
Cap. n. 119. — Spese a pagamento non differito relative ad opere di bonifica di competenza statale, ecc. . . . . » 250.000

Totale degli aumenti . . . L. 2.425.900

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 23. — Spese per lo studio dei problemi della produzione frumentaria, ecc. . L. 15.000
Cap. n. 28. — Spese per l'incremento dell'olivicoltura, ecc. . . . . » 10.000
Cap. n. 33. — Spese concernenti la disciplina della coltivazione, della raccolta e del commercio delle piante officinali, ecc. . . . » 5.000
Cap. n. 51. — Indennità di tramutamento, ecc. ad ufficiali, sottufficiali e militi della Milizia nazionale forestale, ecc. . . . . » 10.000
Cap. n. 129-*bis*. — Somme da erogare, ecc. per spese relative ad opere di bonifica, ecc. . » 420.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 460.000

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

In aumento:

Cap. n. 25. — Formazione e pubblicazione della carta geologica del Regno, ecc. . . . L. 300.000
Cap. n. 64. — Spese, ecc. per il funzionamento dell'ufficio combustibili liquidi, ecc. . » 100.000

Cap. n. 74-*ter* (*di nuova istituzione*) — Rimborso all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale delle quote a carico dello Stato per pensioni ed assegni agli assicurati contro l'invalidità e la vecchiaia (art. 59 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 1155) . . . . . L. 41.437.550

Totale . . . L. 41.837.550

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE

a) *In aumento*:

Cap. n. 7. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. . . . . L. 50.000
Cap. n. 9. — Sussidi al personale, ecc. . » 15.000
Cap. n. 12. — Spese riservate . . . . . » 13.000.000
Cap. n. 15. — Spese inerenti ai servizi tecnici, ecc. . . . . » 30.000
Cap. n. 31. — Spese per la propaganda . » 2.500.000
Cap. n. 39. — Spese per la censura teatrale, ecc. e tutte le altre relative all'attività teatrale e musicale . . . . » 4.790.000
Cap. n. 57 (*aggiunto - in conto competenza*). Somme da erogare a saldo di liquidazioni relative ad esercizi finanziari anteriori a quello 1941-1942 per premi ai produttori di pellicole cinematografiche, ecc. . . . . » 2.000.000

Totale degli aumenti . . . L. 22.385.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 16. — Spese per la corrispondenza telegrafica, ecc. . . . . L. 3.000.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

TABELLA C.

Tabella di variazioni ai bilanci di aziende speciali per l'esercizio finanziario 1941-42.

1. — BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO DI MASSA DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA.

SPESA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 8. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. . . . . . L. 70.000
Cap. n. 14-*bis*. — Spesa per la costruzione di un padiglione, ecc. da servire ad uso della tipografia del Comando medesimo . . . . . » 80.000

Totale degli aumenti . . . L. 150.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 17. — Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine . . . . L. 150.000

2. — BILANCIO DELL'AZIENDA AUTONOMA STATALE DELLA STRADA.

ENTRATA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 1. — Contributo dello Stato, ecc. L. 3.970.000
Cap. n. 25. — Prelevamenti dagli avanzi di gestione accertati fino all'esercizio 1937-38 per far fronte a lavori di rifacimento della pavimentazione (Autostrade) . . . . » 323.000

Totale . . . L. 4.293.000

b) *Modifica di denominazione*:

La denominazione della rubrica « Autostrade Milano-Laghi, Milano-Bergamo e Bergamo-Brescia » è modificata come segue: « Autostrade in gestione dell'Azienda autonoma statale della strada ».

SPESA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 10. — Stipendi, supplementi di servizio attivo, ecc. . . . . L. 1.200.000
Cap. n. 11. — Indennità di tramutamento, di missione, ecc. . . . . » 700.000
Cap. n. 12. — Sussidi al personale, ecc. . » 20.000
Cap. n. 13. — Spese di spedalità . . . » 5.000
Cap. n. 14. — Autoveicoli: spese pel funzionamento, ecc. . . . . » 600.000
Cap. n. 15. — Spese per il funzionamento degli uffici e per fitto di locali . . . . » 75.000
Cap. n. 16. — Contributo ai conti individuali vestiario dei sottufficiali, ecc. (Milizia della Strada) . . . . » 20.000
Cap. n. 38. — Assegnazione straordinaria per completare l'impianto e l'equipaggiamento della Milizia della strada . . . . » 1.350.000
Cap. n. 44. — Lavori (Autostrade) . . . » 445.000

Totale degli aumenti . . . L. 4.415.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 51. — Avanzo di gestione da versare al Tesoro dello Stato (Autostrade) . . . . L. 122.000

c) *Modifiche di denominazioni*:

La denominazione della rubrica: « Autostrade Milano-Laghi, Milano-Bergamo e Bergamo-Brescia » è modificata come segue: « Autostrade in gestione dell'Azienda autonoma statale della strada ».

Cap. n. 40. — Riparazioni straordinarie, consolidamenti, opere di difesa, rettifiche e sistemazioni saltuarie - Costruzione di ponti - Spese a carico del fondo di cui all'art. 1 — terza alinea — della legge 20 gennaio 1941-XIX, n. 105, per la costruzione di case cantoniere.

3. — BILANCIO DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI.

ENTRATA.

In aumento:

Cap. n. 1. — Proventi del servizio della posta lettere e dei pacchi . . . . L. 30.990.000
Cap. n. 9. — Proventi del servizio dei conti correnti . . . . » 3.000.000
Cap. n. 10. — Telegrafi . . . . . . » 10.000.000
Cap. n. 12. — Rimborsi e concorsi inerenti ai servizi telegrafici . . . . » 4.000.000

Totale . . . L. 47.990.000

SPESA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 2. — Personale ausiliario, ecc. - Retribuzioni, ecc. . . . . L. 17.900.000
Cap. n. 3. — Compensi per maggiori prestazioni oltre il normale orario d'ufficio, ecc. . » 10.870.000
Cap. n. 8. — Indennità per missioni e per visite d'ispezione . . . . » 3.150.000
Cap. n. 12. — Sussidi al personale, ecc. . » 100.000
Cap. n. 19. — Spese varie per la Milizia postelegrafica, ecc. . . . . » 3.250.000
Cap. n. 28. — Sussidi al personale dei servizi rurali (Servizi postali) . . . . » 35.000
Cap. n. 30. — Sussidi agli accollatari, ecc. dei servizi di trasporto delle corrispondenze e dei pacchi, ecc. . . . . » 65.000

Cap. n. 46. — Versamento alla Cassa dei depositi e prestiti delle somme ricuperate per frodi e danni di altra natura inerenti al servizio dei risparmi postali . . . . L. 150.000

Cap. n. 55. — Abbuoni e rimborsi diversi relativi ai servizi telegrafici . . . . . » 250.000

Cap. n. 65. — Impianto di ricevitorie ed agenzie telegrafiche e fonotelegrafiche, ecc. . » 600.000

Cap. n. 68. — Spese per l'esecuzione dei lavori di spostamento e di sistemazione delle linee telegrafiche, ecc. . . . . » 4.000.000

Cap. n. 71. — Assegni fissi per spese di servizio, ecc. . . . . » 25.000

Cap. n. 74. — Rimborso al Provveditorato generale dello Stato delle spese per registri, carte, ecc. . . . . » 355.000

Cap. n. 77. — Imposte erariali, sovrimposte, ecc. sugli stabili di proprietà dell'Azienda postale-telegrafica . . . . » 4.885.000

Cap. n. 84. — Concorso dell'Amministrazione nella spesa degli uffici internazionali, postale e telegrafico, a Berna, ecc. . . . . » 335.000

Cap. n. 86. — Contributo a carico dell'Amministrazione, quale datrice di lavoro, per l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità, ecc. » 1.800.000

Cap. n. 87. — Manutenzione, restauro, adattamento ed ampliamento dei fabbricati ad uso dell'Amministrazione, ecc. . . . . . . » 320.000

Totale degli aumenti . . . L. 48.090.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 42. — Rimborsi dovuti per lo scambio con l'estero, ecc. delle corrispondenze, ecc. L. 100.000

4. — BILANCIO DELL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI.

ENTRATA.

In aumento:

Cap. n. 2. — Proventi derivanti dall'affitto di linee telefoniche aeree ed in cavo . . . L. 57.912,39

SPESA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 1. — Stipendi, aggiunta di famiglia, ecc. . . . . L. 860.000

Cap. n. 5 (*modificata la denominazione*). — Premio al personale di commutazione per intensificazione del traffico (art. 4 del R. decreto 3 gennaio 1926-IV, n. 88) - Compenso al personale di commutazione avente conoscenza di lingue estere, addetto alle linee dirette internazionali ed a quello con mansioni di interprete, interprete-traduttore o abilitato al servizio tecnico con l'estero (art. 20 del R. decreto 19 luglio 1941-XIX, n. 943) » 200.000

Cap. n. 14. — Spese di ufficio - Spese di adattamento e di manutenzione di locali, ecc. . » 950.000

Cap. n. 21. — Spese per fitto di locali di proprietà privata . . . . » 82.000

Cap. n. 25. — Spese casuali . . . . . » 11.000

Cap. n. 26. — Spese per l'esercizio, da parte dei concessionari, di uffici e di linee interurbane di proprietà dell'Azienda, ecc. . . . . . » 1.150.000

Cap. n. 32. — Spese di pubblicità per promuovere l'incremento del servizio telefonico interurbano . . . . » 1.200.000

Totale degli aumenti . . . L. 4.453.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 29. — Annualità dovuta allo Stato per ammortamento ed interessi sulle somme somministrate per spese straordinarie, ecc. . . . L. 4.395.087,61

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

REGIO DECRETO 20 novembre 1941-XX.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Imbrecciata Altura » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la decisione in data 2 giugno 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Imbrecciata Altura », riportato nel vigente catasto di Grazzanise in testa a Cerchiello Angelarosa fu Gennaro maritata Caimano, livellaria al comune di Grazzanise, al foglio di mappa 11, particella 8, per la superficie di ha. 0.85.45 e con l'imponibile di L. 85,45.

Il suddescritto fondo confina con la proprietà Viciglione cav. Tommaso di Girolamo, con la strada comunale « Traversa », con la proprietà Paternostro Arturo ed altri fu Giuseppe, con la proprietà Mirra Gaetano fu Federico, con la proprietà Carlino Nicola fu Antimo;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 3 novembre 1941-XX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1939-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Imbrecciata Altura » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 2000 (duemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della refinitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1941-XX
Registro n. 23 Finanze, foglio n. 36.

(98)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1942-XX.
Divieto di fabbricazione e di vendita di alcuni articoli di vetro e di ceramica.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1728, sulla disciplina della distribuzione, e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra, convertito, con modificazioni, nella legge 20 marzo 1941-XIX, n. 384;

Considerata la necessità e l'urgenza di limitare la fabbricazione e la vendita degli articoli di vetro e di ceramica;

Decreta:

Art. 1.

Sono vietate la fabbricazione e la vendita al pubblico di articoli di vetro e di ceramica non compresi nel seguente elenco: vetri da infissi, flacconame per prodotti farmaceutico-medicinali, fiale per iniezioni; fialoni e tubetti per compresse; termometri, alambicchi, articoli di vetro e di ceramica per laboratori scientifici; tessili di vetro; bottiglie verdi per acque minerali; bottiglie da latte e misure bollate; damigiane e fiaschi; vasetti unificati per conservazione prodotti alimentari; vetri per fanalerie; tubi per lumi e lanterne a olio e a petrolio; bulbi, aste e codette per lampade elettriche e valvole radio; boccette da inchiostro; lastre fotografiche; globi per lampade da pesca; gemme e vetri catarifrangenti per segnalazioni; vetro d'ottica e semi ottica; vetri per orologi; isolatori di vetro e di porcellana; steatite (materiale isolante); articoli sanitari e igienici di vetro e di ceramica di peso non superiore a kg. 50 per ogni oggetto; grès chimico; grès per fognature e condutture; abrasivi; prodotti tipo di vetro e di ceramica riconosciuti come tali dal Ministero delle corporazioni.

Art. 2.

Sono escluse dal divieto la produzione e la vendita di oggetti di vetro e di ceramica destinati alle Amministrazioni statali, in base a regolare ordinazione.

Art. 3.

La vendita al pubblico degli oggetti di vetro e di ceramica, non compresi nell'elenco di cui all'art. 1, e fabbricati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è consentita fino al 31 luglio 1942-XX.

Art. 4.

Il Ministero delle corporazioni, in base a riconosciuta necessità, per il mercato interno o per l'esportazione, si riserva la facoltà di consentire, sentito il competente Comitato tecnico corporativo, la produzione e la vendita di oggetti non compresi nell'elenco di cui all'art. 1.

Art. 5.

La produzione annua degli articoli compresi nell'elenco di cui all'art. 1 del presente decreto, non potrà superare complessivamente le quantità prodotte nell'anno 1941.

Il competente Comitato tecnico corporativo del vetro e della ceramica provvederà a proporre i criteri della eventuale ripartizione fra le ditte interessate, delle quantità da produrre, tenendo conto anche delle commesse delle Amministrazioni pubbliche.

Art. 6.

Ai trasgressori delle norme contenute nel presente decreto saranno applicate le sanzioni di cui alla legge 8 luglio 1941, n. 645, contenenti disposizioni penali per la disciplina relativa alla produzione, all'approvvigionamento, al commercio e consumo delle merci, ai servizi e alle altre prestazioni.

Art. 7.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 gennaio 1942-XX

Il Ministro: RICCI

(205)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1942-XX.
Protezione temporanea alle invenzioni che figureranno nella 1ª Mostra delle conserve alimentari che si terrà a Parma dal 14 al 30 giugno 1942-XX.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la domanda del presidente dell'Ente autonomo nazionale per la Mostra delle conserve alimentari di Parma;

Visti gli articoli 8 e 9 del R. decreto 29 giugno 1939-XVII, n. 1127, contenente il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali, con il quale articolo è data facoltà di ac-

cordare una protezione temporanea alle nuove invenzioni industriali che figurano in esposizioni;

Visto il R. decreto 5 febbraio 1940-XVIII, n. 244, che approva il testo delle disposizioni regolamentari per la esecuzione del suddetto R. decreto 29 giugno 1939-XVII, n. 1127;

Visto l'art. 1 del R. decreto 25 agosto 1940-XVIII, n. 1411, contenente il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali, in forza del quale articolo l'anzidetta facoltà di accordare una protezione temporanea è estesa ai medesimi modelli industriali, di utilità e ornamentali;

Decreta:

Le nuove invenzioni industriali e i nuovi modelli industriali di utilità e ornamentali, che figureranno nella 1ª Mostra delle conserve alimentari, che si terrà a Parma dal 14 al 30 giugno 1942-XX, godranno della protezione temporanea stabilita dagli articoli 8 e 9 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127.

Roma, addì 7 gennaio 1942-XX

Il Ministro: RICCI

(188)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1942-XX.

Protezione temporanea alle invenzioni che figureranno nella XXIII Fiera di Padova che si terrà a Padova dal 6 al 21 giugno 1942-XX.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la domanda della Fiera di Padova;

Visti gli articoli 8 e 9 del R. decreto 29 giugno 1939-XVII, n. 1127, contenente il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali, con il quale articolo è data facoltà di accordare una protezione temporanea alle nuove invenzioni industriali che figurano in esposizioni;

Visto il R. decreto 5 febbraio 1940-XVIII, n. 244, che approva il testo delle disposizioni regolamentari per la esecuzione del suddetto R. decreto 29 giugno 1939-XVII, n. 1127;

Visto l'art. 1 del R. decreto 25 agosto 1940-XVIII, n. 1411, contenente il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali, in forza del quale articolo l'anzidetta facoltà di accordare una protezione temporanea è estesa ai medesimi modelli industriali, di utilità e ornamentali;

Decreta:

Le nuove invenzioni industriali e i nuovi modelli industriali, di utilità e ornamentali, che figureranno nella XXIII Fiera di Padova che si terrà a Padova dal 6 al 21 giugno 1942-XX, godranno della protezione temporanea stabilita dagli articoli 8 e 9 del R. decreto 29 giugno 1939-XVII, n. 1127.

Roma, addì 7 gennaio 1942-XX

Il Ministro: RICCI

(189)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 7 gennaio 1942-XX - N. 3

	Cambio ufficiale	Cambio compensazione
Argentina (peso carta)	4,05	—
Belgio (belgas)	—	3,0418
Bolivia (boliviano)	—	—
Brasile (milreis)	—	—
Bulgaria (leva)	—	23,20
Canadà (dollaro)	—	—
Cile (peso)	—	—
Danimarca (corona)	—	3,6680
Egitto (lira eg.)	—	—
Equador (sucre)	—	—
Estonia (corona)	—	4,6970
Finlandia (marka)	—	38,91
Francia (franco)	—	—
Germania (reichmark)	7,6045	7,6045
Giappone (yen)	—	—
Grecia (dracma)	—	12,50
Inghilterra (sterlina)	—	—
Islanda (corona)	—	—
Lettonia (lat)	—	3,6751
Lituania (litas)	—	3,3003
Messico (peso)	—	—
Norvegia (corona)	—	4,3215
Olanda (fiorino)	—	10,09
Perù (soles)	—	—
Polonia (zloty)	—	380,23
Portogallo (scudo)	0,7860	0,7670
Romania (leu)	—	10,5263
Slovacchia (corona)	—	65,40
Spagna (peseta)	—	169,40
S. U. America (dollaro)	—	—
Svezia (corona)	4,53	4,5290
Svizzera (franco)	441 —	441 —
Turchia (lira T)	—	15,29
Ungheria (pengo)	—	4,67976
U.R.S.S. (rublo)	—	—
Uruguay (pesos)	—	—
Venezuela (bolivar)	—	—
Croazia (kuna)	—	38 —

Rendita 3,50 % (1906)	79,20
Id. 3,50 % (1902)	75,975
Id. 3 % lordo	52,50
Id. 5 % (1935)	92,75
Redimibile 3,50 % (1934)	73,275
Id 5 % (1936)	94,25
Obbligazioni Venezie 3,50 %	94,70
Buoni Tesoro novenn. 4 % - scad. 15 febbraio 1943	98,425
Id. Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	97,675
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1944)	97,725
Id. Id. Id. 5 % Id. (1949)	97,55
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1950)	97,525

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 94.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 43-8822 — Data: 13 agosto 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia Tesoreria di Livorno — Intestazione: Scardigli Derna fu Gino — Titoli del Debito pubblico: quietanze — Capitale: L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9972 — Data: 16 luglio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia Tesoreria di Viterbo — Intestazione: Rossini Alfredo fu Angelo — Titoli del Debito pubblico: quietanze — Capitale L. 1500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3269 — Data: 10 maggio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia Tesoreria di Firenze — Intestazione: Stilli Roberto fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: quietanze — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 684 — Data: 14 marzo 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia Tesoreria di Pavia — Intestazione: Banca Giuseppe Giacobone di Varzi — Titoli del Debito pubblico: quietanze — Capitale L. 12.400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4428 — Data: 13 settembre 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia Tesoreria di Avellino — Intestazione: D'Amore Gaetano fu Agostino — Titoli del Debito pubblico: quietanza — Capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3791 — Data: 18 settembre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia Tesoreria di Bari — Intestazione: Stifano Vincenzo di Andrea — Titoli del Debito pubblico: quietanze — Capitale: L. 1100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7467 — Data: 31 gennaio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia Tesoreria di Foggia — Intestazione: Francavilla Antonio fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: quietanze — Capitale: L. 1500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 25162 — Data: 22 marzo 1937 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia Tesoreria di Roma — Intestazione: Ruggeri Virginio fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanze — Capitale: L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 27960 — Data: 16 settembre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia Tesoreria di Udine — Intestazione: Tirelli Marcello fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: quietanze — Capitale: L. 1200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1661 — Data: 3 giugno 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio Ric. — Intestazione: Rossoni Luigi fu Ettore — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % — Rendita L. 140.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2575 — Data: 28 dicembre 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio Ric. — Intestazione: Spiess Anna di Gastone — Titoli del Debito pubblico: 11 Rend. 5 % — Rendita L. 9000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 30 dicembre 1941-XX

(80) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Comunicato concernente il prezzo delle uova fresche nazionali

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sulla base delle disposizioni a suo tempo impartite con il decreto Ministeriale 17 ottobre 1941-XIX, relative alla disciplina della raccolta, della conservazione e della distribuzione delle uova, sentito il Comitato centrale di coordinamento e controllo dei prezzi dei generi alimentari di prima necessità presso il Direttorio nazionale del P.N.F., ha stabilito quanto segue:

1) il prezzo alla produzione delle uova fresche nazionali viene determinato ogni sabato e comunicato, con circolare telegrafica, alle Sezioni provinciali dell'alimentazione; il prezzo entra in vigore con decorrenza dal lunedì successivo. In mancanza di successive comunicazioni telegrafiche, il prezzo stabilito per la settimana precedente resta in vigore anche per quella o quelle seguenti;

2) il prezzo al consumo delle uova fresche nazionali dovrà corrispondere al prezzo alla produzione maggiorato, per ogni uovo, di 20 centesimi;

3) i prezzi, che riguardano merce mercantile e senza scarto, sono comprensivi delle spese di trasporto, dei rischi, delle rotture, delle imposte e degli utili;

4) i prezzi che verranno determinati s'intendono validi per le seguenti Provincie nelle quali è stata organizzata la raccolta e la distribuzione ai sensi del sopracitato decreto:

Alessandria, Aosta, Asti, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli, Genova, Imperia, Savona, La Spezia, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Varese, Belluno, Rovigo, Padova, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza, Trento, Gorizia, Pola, Trieste, Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Apuania, Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, Siena, Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro, Perugia, Terni, Frosinone, Littoria, Roma, Rieti, Viterbo, L'Aquila, Campobasso, Chieti, Pescara, Teramo, Avellino, Benevento, Napoli, Bari, Foggia;

5) nelle altre Provincie i prezzi che verranno fissati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste debbono essere considerati come massimi: detti prezzi dovranno essere comunicati, per l'approvazione, telegraficamente allo stesso Ministero;

6) il prezzo delle uova fresche nazionali, a partire da lunedì 19 gennaio 1942-XX, viene stabilito nella misura di L. 1,40 alla produzione e in L. 1,60 al consumo, al pezzo.

Il Ministro: PARESCHI

(190)

Disposizioni sul prezzo e sulla maggiorazione mensile per la stagionatura dei formaggi grana

A) *Disposizioni sul prezzo dei formaggi grana di produzione maggenga annata 1941 e di produzione invernenga annata 1940-1941.*

In relazione a quanto è disposto ai commi *A* e *B* dell'art. 4 del decreto Ministeriale 15 maggio 1941-XIX, contenente norme relative ai prezzi del latte, del burro e del formaggio, si stabilisce:

la produzione di grana tipico di sorte maggenga, fabbricata nel periodo consuetudinario 24 aprile 1941-10 novembre 1941, per vendite di partite intere, merce nuda, franco caseificio, sarà quotata, con riferimento al 1° dicembre 1941, lire 14,60 al chilogrammo; la produzione di grana non tipico di sorte maggenga, fabbricata nel periodo 24 aprile-10 novembre 1941, per vendite di partite intere, merce nuda, franco caseificio, sarà quotata, con riferimento al 1° dicembre 1941, lire 14,10 al chilogrammo.

Il grana vernengo, ovunque prodotto e fabbricato nel periodo 11 novembre 1940-23 aprile 1941, sarà quotato, con riferimento al 1° dicembre 1941, L. 14,60 al chilogrammo.

Detti prezzi sono comprensivi del contributo di L. 0,10 al chilogrammo, dovuto all'Ufficio controllo formaggi.

Tutti i prezzi sovraindicati, a partire dal 1° dicembre 1941, saranno mensilmente maggiorati di L. 0,20 al chilogrammo, quale compenso di stagionatura.

Si chiarisce che per le produzioni successive il computo dei compensi di stagionatura avrà effetto:

per le produzioni di sorte maggenga, dal 1° dicembre dell'anno di chiusura della sorte;

per le produzioni di sorte invernenga, dal 1° maggio dell'anno di chiusura della sorte.

B) *Disposizioni sulla maggiorazione mensile per la stagionatura dei formaggi.*

Per il formaggio grana e, in genere, per i formaggi per i quali è prevista una maggiorazione mensile per la stagionatura, il prezzo al quale il distributore nazionale deve cedere il formaggio ai grossisti locali è quello vigente nel mese durante il quale il distributore stesso ha ricevuto l'assegnazione da parte dell'Ufficio controllo formaggi e non quello vigente al giorno della spedizione della merce, purchè il finanziamento da parte dei grossisti locali avvenga entro il giorno 25 del mese stesso.

Il Ministro: PARESCHI

(191)

MINISTERO DELL'INTERNO

Cambiamento di cognome

Con decreto del Ministero dell'interno n. 1926-25468 del 19 novembre 1941, i signori Zeller Mario, Valberto e Fabio di Alfredo e di Stroppa Maria, nati a Bologna e Modena il 10 agosto 1920, il 6 maggio 1922 e il 19 dicembre 1923, residenti a Torino, sono stati autorizzati a sostituire il proprio cognome «Zeller» con quello «Stroppa» ai sensi della legge 28 settembre 1940, n. 1459.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(187)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione di due membri del Comitato di sorveglianza della Cooperativa agricola fra i reduci di guerra «Giosuè Borsi» di San Giuseppe Iato, in liquidazione, con sede in San Giuseppe Iato (Palermo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 6 giugno 1938-XVI, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cooperativa agricola fra i reduci di guerra «Giosuè Borsi» di San Giuseppe Iato, avente sede nel comune di San Giuseppe Iato (Palermo), e sostituisce la procedura di liquidazione ordinaria dell'azienda con la speciale procedura di liquidazione regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Veduto il proprio provvedimento, in data 3 novembre 1941-XX, con il quale i signori dott. Paolo Vaccaro e dottor Edoardo Bonanno sono stati nominati membri del Comitato di sorveglianza della suddetta azienda di credito;

Considerato che i predetti signori Vaccaro e Bonanno hanno declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla loro sostituzione;

Dispone:

I signori prof. Alessandro Pajno fu Antonio e dott. Luigi Tamburello di Giacomo sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cooperativa agricola fra i reduci di guerra «Giosuè Borsi» di San Giuseppe Iato, in liquidazione, avente sede nel comune di San Giuseppe Iato (Palermo), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione dei signori dott. Paolo Vaccaro e dott. Edoardo Bonanno.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 gennaio 1942-XX

V. AZZOLINI

(164)

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di San Costantino Albanese (Potenza), Gubbio (Perugia), Torre San Patrizio (Ascoli Piceno) e Gonnosfanadiga (Cagliari).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vedute le proposte della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli (istituto di credito di diritto pubblico) con sede in Napoli; dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma e dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Dispone:

1) Il dott. Pasquale Liguori fu Antonio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Costantino Albanese (Potenza);

2) Il cav. Giuseppe Bossola fu Adolfo è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Gubbio (Perugia);

3) Il signor Alfredo Paoletti fu Domenico è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Torre San Patrizio (Ascoli Piceno);

4) Il signor Salvatore Saiu Concas fu Antioco è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Gonnosfanadiga (Cagliari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 gennaio 1942-XX

V. AZZOLINI

(145)

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a dieci posti di agente nel ruolo organico del personale subalterno addetto al Servizio dei fari e del segnalamento marittimo.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il R. decreto 4 gennaio 1920, n. 39;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116, e successive integrazioni;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179;

Visto il R. decreto 22 novembre 1937, n. 2032;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728;

Visto il R. decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 2011;
Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233;
Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458;
Visto il R. decreto 8 luglio 1941, n. 868;
Vista la legge 16 aprile 1940, n. 237;
Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 19 ottobre 1940-XVIII;
Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con le note n. 1306-3-7/1.3.1. in data 29 settembre 1940-XVIII, e n. 18751/6797-9/1-3-1 in data 29 giugno 1941-XIX;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a dieci posti di agente nel ruolo organico del personale subalterno addetto al Servizio dei fari e del segnalamento marittimo, con l'annuo stipendio di L. 6160 oltre L. 990 annue di supplemento di servizio attivo e la eventuale aggiunta di famiglia.

Art. 2.

Possono essere ammesse a tale concorso le seguenti categorie di persone le quali, oltre ad avere i requisiti sotto indicati, non appartengono alla razza ebraica, siano iscritte al Partito Nazionale Fascista ed abbiano già soddisfatto agli obblighi di leva o comunque siano state esentate dal servizio militare:

a) mutilati od invalidi di guerra o per la causa fascista ovvero per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in dipendenza di operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

b) i giovani che abbiano prestato servizio nel Corpo Reali equipaggi marittimi o nel Corpo della Regia guardia di finanza (ramo mare);

c) gli agenti ausiliari e gli incaricati temporanei addetti al servizio dei fari e dei segnalamenti marittimi che alla data del presente decreto prestino servizio effettivo in tale qualità nella Regia marina da almeno sei mesi continuativi, e i giovani che abbiano, nella stessa qualità, prestato servizio nella Regia marina per non meno di un anno;

d) i figli degli agenti di ruolo per i fari in servizio nella Regia marina o in aspettativa alla data del presente decreto e i figli di quelli di ruolo nella Regia marina collocati a riposo o morti nell'ultimo quinquennio.

Ai termini del secondo comma dell'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, non saranno ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità in precedenti concorsi a posti di agente dei fari.

Tutti i candidati alla data del presente decreto dovranno aver compiuto il 21° anno di età e non oltrepassato il 35°. Per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra italo-austriaca 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 o che abbiano prestato dopo il 5 maggio 1936 servizio militare non isolato all'estero partecipando a relative operazioni militari, per gli invalidi di guerra o della causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale Italiana o a seguito di azioni belliche compiute dopo il 5 maggio 1936 in servizio militare non isolato all'estero e per coloro che ottennero ricompense al valore militare elencate nell'articolo unico del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116, nonchè per i cittadini che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, il limite massimo di età è fissato a 40 anni. Tale limite massimo è elevato a 44 anni per gli ex sottufficiali del C.R.E.M. e per gli agenti ausiliari o incaricati temporanei ai fari in servizio alla data del presente decreto.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al P.N.F., senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, e per i feriti per la causa fascista, per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, che risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti indicati nel comma precedente sono aumentati di quattro anni. Il requisito della ininterrotta iscrizione al P.N.F. da data anteriore alla Marcia su Roma dovrà comprovarsi mediante certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui risiede l'interessato e ratificato dall'Eccellenza il Ministro Segretario del Partito o da uno dei Vice-segretari del Partito stesso. I feriti per la causa fascista dovranno allegare anche il relativo brevetto.

Il predetto limite massimo di età stabilito in anni 35 è elevato inoltre:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) a 39 anni per gli aspiranti che siano soci di diritto dell'Unione fascista per le famiglie numerose ai sensi del R. decreto 22 novembre 1937, n. 2032.

L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alle lettere b) e c) e tutte con quelle previste da ogni altra disposizione più sopra riportata purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo, nonchè per coloro i quali si trovino nelle condizioni di cui all'art. 8 del Regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343.

Si prescinde inoltre dal limite massimo di età nei riguardi del personale civile e salariato non di ruolo che, alla data del 14 giugno 1941, presti ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni dello Stato.

Art. 3.

Le domande, in carta da bollo da L. 6, stese di pugno dagli aspiranti e da essi sottoscritte, con l'indicazione della loro residenza, dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali, Divisione personali civili, Sezione 2ª) non oltre il novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Non saranno prese in considerazione quelle istanze che nel termine suddetto non siano state corredate di tutti i documenti richiesti ai commi seguenti. Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere, in via eccezionale, un termine ulteriore per regolarizzarne la documentazione.

I candidati che risiedono nelle colonie, nonchè quelli che dimostrino di essere chiamati alle armi, potranno presentare in termine la sola domanda salvo a produrre i documenti prescritti almeno 10 giorni prima dell'inizio delle prove scritte la cui data sarà loro comunicata dal Ministero.

I candidati che risiedono all'estero potranno produrre i documenti prescritti entro il termine di 30 giorni dopo la scadenza normale, fermo l'obbligo di presentare in termine la domanda di ammissione.

Art. 4.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore;

b) certificato comprovante l'iscrizione del candidato, al P.N.F. Detto certificato, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, rilasciato dal segretario federale della Federazione fascista della Provincia in cui ha domicilio il candidato, deve contenere l'indicazione della data di iscrizione.

I certificati di appartenenza ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 dovranno contenere l'attestazione che l'iscrizione è stata ininterrotta ed essere in ogni caso vistati per ratifica dal Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice-segretari del P.N.F. o da un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito appositamente designato dal Segretario del Partito stesso.

L'iscrizione non è richiesa pei mutilati o invalidi di guerra.

Gli italiani non regnicoli dovranno produrre un certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica i certificati di appartenenza al Partito Nazionale

Fascista dovranno essere firmati dal Segretario del P.F.S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno, saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza. I certificati di iscrizione ante-Marcia su Roma dovranno, comunque, avere il visto di ratifica dell'Eccellenza il Ministro Segretario del P.N.F. o di un Vice-segretario.

I candidati ex-combattenti, non iscritti al P.N.F. potranno essere ammessi al concorso a condizione che comprovino di aver presentato domanda di iscrizione al P.N.F., ma la loro eventuale nomina è in ogni caso subordinata alla accettazione della domanda medesima;

c) certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Agli effetti del presente decreto, sono equiparati ai cittadini italiani dello Stato gli italiani non regnicoli, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale, nonchè i cittadini albanesi;

d) certificato, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

e) certificato di compimento degli studi elementari inferiori (3ª classe) oppure il certificato di proscioglimento elementare secondo il vecchio ordinamento;

f) certificato generale (non è sufficiente il certificato penale) rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, legalizzato;

g) certificato di buona condotta di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio e la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

h) estratto matricolare per i candidati che abbiano prestato servizio nel Corpo Reale equipaggi marittimi o nel Corpo della Regia guardia di finanza (ramo mare) o certificato di esito definitivo di leva per quelli che non abbiano prestato servizio militare;

i) fotografia, autenticata dall'autorità municipale o da Regio notaio, sulla quale deve essere apposto, di pugno dell'aspirante, il proprio nome e cognome;

l) dichiarazione esplicita di non appartenere alla razza ebraica e di essere disposto ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione, comprese le Colonie dell'Africa italiana e i Possedimenti dell'Egeo;

m) altri titoli da cui risultino le eventuali forme di attività che possono concorrere a meglio far valutare gli aspiranti;

n) gli invalidi di guerra, compresi quelli dell'attuale conflitto, i minorati per la causa nazionale, gli invalidi delle operazioni militari dell'A. O. o di quelle compiute in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 oltre ai suddetti documenti devono produrre la dichiarazione di invalidità anche agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, che deve essere rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale;

o) gli ex-combattenti, coloro che abbiano preso parte, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 o che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato alle relative operazioni militari ed i combattenti dell'attuale guerra, devono produrre copia dello stato di servizio militare con l'annotazione delle benemerenze di guerra.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente;

p) per gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero e i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero, dovranno produrre un certificato comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra e vidimato dal prefetto;

q) i candidati coniugati dovranno presentare il certificato di matrimonio e una dichiarazione in carta libera attestante se siano o meno coniugati con persona straniera e, nell'affermativa, la data del matrimonio.

La predetta dichiarazione, ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, deve indicare se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno, ai sensi degli articoli 2 e 18 di detto Regio decreto, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso.

I candidati, che abbiano figli viventi, dovranno presentare anche lo stato di famiglia.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Gli aspiranti che produrranno un certificato di povertà rilasciato dall'autorità competente potranno presentare i documenti di cui sopra redatti in esenzione di bollo ad eccezione della domanda di ammissione che dovrà essere comunque estesa sulla prescritta carta legale a L. 6.

Le domande degli agenti ausiliari o incaricati temporanei che attualmente prestino o che abbiano prestato servizio presso i fari e i segnalamenti marittimi dovranno pervenire al Ministero entro il termine stabilito dal precedente articolo, a mezzo dei Comandi delle zone fari dai quali dipendono o dipendevano, corredate, oltre che dai documenti sopra indicati, da uno speciale rapporto informativo compilato a cura dei Comandi stessi, dal quale risultino la data di ammissione in servizio, le destinazioni avute, il modo come il candidato ha esercitato le mansioni affidategli, nonchè la speciale attitudine al servizio dei fari e segnalamenti marittimi.

Le domande dei figli degli agenti di ruolo di cui alla lettera d) dell'art. 2, dovranno pure pervenire al Ministero pel tramite dei Comandi delle zone dei fari dai quali dipendono o dipendevano gli agenti di ruolo, corredate, possibilmente, di un rapporto dal quale risulti l'attitudine del candidato al servizio di agente dei fari.

Per gli aspiranti che si trovano in servizio nel Corpo Reale equipaggi marittimi in qualità di volontari per ferma quadriennale o riaffermati, basterà siano allegati alla domanda di ammissione al concorso, l'estratto matricolare militare e il certificato di iscrizione al P. N. F., nonchè la dichiarazione di cui alla precedente lett. l), limitatamente alla accettazione di qualunque destinazione.

Art. 5.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti al concorso; indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti esso può, con provvedimento non motivato e insindacabile, negare l'ammissione al concorso.

Art. 6.

I candidati, anche se invalidi di guerra o per la causa nazionale, dovranno possedere i seguenti requisiti:

a) costituzione tale da poter affrontare, all'occorrenza, sbalzi di temperatura ed esposizione alle intemperie;

b) attitudine a servirsi agevolmente dei remi delle imbarcazioni;

c) attitudine a salire sulle scale interne ed esterne delle torri dei fari che, in genere, sono alte;

d) attitudine ad eseguire lavori piuttosto gravosi come il trasporto di bombole, di acetilene disciolta, di latte di petrolio, di fusti di carburo, ecc.;

e) vista buona pur non richiedendosi che la visione binoculare sia uguale ad 1.

Il possesso dei requisiti di cui al comma precedente verrà constatato mediante visita medica inappellabile passata da ufficiali medici della Regia marina. Per i concorrenti invalidi di guerra o per la causa nazionale la visita sanitaria sarà compiuta dal Collegio medico di cui all'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, riguardante l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

Art. 7.

Agli aspiranti ammessi al concorso saranno indicati il giorno ed il luogo in cui dovranno trovarsi per essere sottoposti alla visita medica e, se riconosciuti idonei, alle prove di esame.

Art. 8.

L'esame è soltanto scritto ed avrà luogo in Roma e presso le sedi che saranno designate dal Ministero. Esso consisterà in due prove che si svolgeranno sulle seguenti materie:

a) componimento sopra un facile tema o compilazione di un breve rapporto da servire anche come esperimento di calligrafia;

b) problema di aritmetica elementare (le quattro operazioni fondamentali con decimali).

Art. 9.

La Commissione esaminatrice è così composta:

un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 5°, presidente;

un ufficiale superiore della Regia marina, membro;

un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 7°, membro;

un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 9°, membro e segretario;

un impiegato del personale civile tecnico della Regia marina, membro.

Art. 10.

La graduatoria degli idonei sarà formata dalla Commissione di cui al precedente art. 9 in base ai seguenti elementi:

a) valutazione dei lavori delle prove per ciascuna delle quali ogni commissario dispone di 10 punti. Per conseguire l'idoneità il candidato dovrà riportare la votazione media di sette decimi con non meno di sei decimi in ciascuna delle due prove di esame;

b) per i candidati risultati idonei ai sensi del comma precedente la Commissione aggiungerà alla votazione complessiva riportata nelle prove scritte:

1) un decimo di punto per ogni mese di servizio per i militari ed ex-militari del C.R.E.M. con almeno quattro anni di servizio militare nella Regia marina;

2) da 1 a 12 punti per coloro che comprovino con documenti di avere conoscenza dell'arte meccanica ed elettromeccanica e precisamente:

da 1 a 3 punti a chi presenti certificati meritevoli di considerazione di piccole officine;

da 3 a 6 punti a chi presenti certificati meritevoli di considerazione di grandi stabilimenti;

da 6 a 12 punti a chi presenti brevetti o certificati della Regia marina o stabilimenti di altre Amministrazioni dello Stato o di Regie scuole;

3) due decimi di punto per ogni mese di servizio per coloro che abbiano prestato lodevole servizio quali agenti ausiliari od incaricati temporanei ai fari per almeno sei mesi continuativi o per almeno un anno saltuariamente;

4) due punti per i figli di agenti dei fari di cui alla lettera *d*) dell'art. 2 del presente decreto.

Il computo dei periodi di servizio di cui ai nn. 1 e 3 della lettera *b*) sarà fatto con riferimento alla data del presente decreto.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, integrato dai Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, 21 ottobre 1937, n. 2179, dal R. decreto 9 luglio 1940, n. 1156, nonchè dall'art. 12 della legge 14 gennaio 1940, n. 1014.

Art. 11.

Per l'assegnazione dei posti, messi a concorso, saranno osservate le disposizioni contenute:

a) nell'art. 8 della legge 2 agosto 1921, n. 1312, nella legge 24 marzo 1930, n. 454, nell'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, nell'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, e nell'art. 3 della legge 25 settembre 1940, n. 1458, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra, degli invalidi per la causa nazionale, degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, e degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero, nonchè degli invalidi della guerra attuale;

b) nell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, negli articoli 7 e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nell'articolo unico del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, nell'art. 4 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, e nell'art. 1 del R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, rispettivamente a favore degli ex-combattenti della guerra 1915-1918 e di coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, di coloro che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 e fino al 31 luglio 1939, abbiano partecipato alle relative operazioni militari, nonchè dei cittadini che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto;

c) nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, nell'articolo 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, negli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1936, n. 2111, nell'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, negli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, e nella legge 25 settembre 1940, n. 1458, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra, degli orfani dei caduti per la causa nazionale, degli orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, degli orfani dei cittadini che, in servizio militare non isolato all'estero, sono caduti in dipendenza delle relative operazioni militari, e degli orfani dei caduti dell'attuale guerra;

d) nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, numero 1706, a favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

e) nell'art. 24 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, a favore dei coniugati;

f) nell'art. 1 della legge 20 marzo 1940, n. 233, a favore di coloro che siano soci di diritto dell'Unione fascista per le famiglie numerose.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati in prova con la qualifica di volontari per un periodo di sei mesi. Durante il periodo di prova dovranno seguire un corso di istruzione pratica presso l'Ufficio tecnico dei fari a La Spezia per la durata variabile da tre a sei mesi a seconda dell'abilità e dell'attitudine dimostrata. E' in facoltà del Ministero dispensare dal predetto corso di istruzione pratica quei volontari che abbiano già prestato servizio quali agenti avventizi per i fari.

Coloro che al termine di sei mesi di prova non siano ritenuti, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, meritevoli della nomina ad agente di ruolo, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prolungare l'esperimento per altri sei mesi.

Art. 13.

Durante il periodo di volontariato verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile nella misura di lire 365,81 lorde, oltre l'aggiunta di famiglia eventualmente spettante.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° novembre 1941-XX

p. *Il Ministro*: RICCARDI

(178)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.